

PROCURA GENERALE DI MESSINA	
N. 1535	10/03/2020
Fascicolo	Scittofascicolo



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Presso la Corte di Appello di Messina

Messina 10 marzo 2020

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di
MESSINA, PATTI, BARCELLONA P.G.

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
MESSINA

A tutto il personale amministrativo operante negli Uffici Giudiziari sopra citati di
MESSINA, PATTI; BARCELLONA P.G.

Ai Consigli dell'Ordine egli Avvocati
MESSINA

BARCELLONA P.G.

PATTI

Oggetto: ulteriori indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Disposizioni per l'accesso ai locali.

Il Procuratore generale

Visto il provvedimento adottato in data 9 marzo 2020, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore generale, a seguito del D.L. n.11/2020 e ritenuto che indispensabile adottare misure organizzative di ulteriore cautela, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, con riferimento alla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 L. 23 ottobre 1960 n. 1196;

che con il citato provvedimento del 9 marzo u.s. è stato consentito l'accesso agli uffici giudiziari, per il periodo 9-22 marzo 2020, per il compimento degli atti urgenti in materia civile e penale ivi indicati, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

rilevato che, per il settore civile, esecuzione e fallimenti, il deposito degli atti (iscrizioni a ruolo e costituzione delle parti, pagamento contributo unificato) deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6°, del D.L. 11/2020 e che l'accesso alle cancellerie deve avvenire solo con riferimento alle attività urgenti di tutte le attività non gestibili telematicamente;

che nel settore penale l'accesso agli uffici deve ritenersi consentito per il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e autorizzazioni e/o istanze relative all'esecuzione delle misure in atto o all'esecuzione penale, ivi comprese le pratiche relative al mandato di arresto europeo;

per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi, e limitatamente ai procedimenti penali non oggetto di rinvio ed elencati dalla lett.g n. 2 e 3 del comma 2° dell'art. 2 D.L. 11/2020;

per il deposito di istanze di impugnazione di misura cautelare reale;

che di conseguenza **non possono** essere considerate urgenti le mere richieste di informazioni - relative a:

- Deposito di istanze, richieste di copia di sentenza o altro provvedimento per proporre impugnazione;
- deposito liste testimoniali della difesa degli imputati, delle parti civili; richieste di citazione del responsabile civile;

DISPONE

L'accesso agli sportelli e alle stanze del personale amministrativo è consentito all'utenza e agli Avvocati solo nei limiti e per le motivazioni sopra indicate, e con modalità tali da garantire, a cura dei responsabili dei singoli uffici, il rispetto della distanza di almeno un metro e di evitare assembramenti di persone.

I soggetti che provengono da territori diversi da quelli in cui hanno sede gli Uffici giudiziari dovranno attestare, anche mediante autodichiarazione, l'esigenza lavorativa o la situazione di necessità legittimante lo spostamento.

Il Procuratore Generale
Vincenzo Barbaro

